

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5408 del 20/10/2022
Oggetto	OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO è CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO TASSARO NEL COMUNE DI VETTO (RE) LOCALITA' CROVARA - CODICE PROCEDIMENTO RE22T0018 TITOLARE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5654 del 20/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venti OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica N. 15159/2022

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO TASSARO NEL COMUNE DI VETTO (RE) LOCALITA' CROVARA - CODICE PROCEDIMENTO RE22T0018

TITOLARE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO:

della domanda in data **01/04/2022** assunta al protocollo **PG/2022/54383**, presentata dall’**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA CENTRALE**, tendente ad ottenere la concessione, per l’occupazione di **aree non censite** di pertinenza demaniale del **Rio Tassarò**, nel Comune di **Vetto (RE)**, **antistanti** i mappali identificati al NCT del Comune di Vetto, al Fg. 7 Mapp. 168 e al Fg. 8 Mapp. 50 e 249, ad uso guado pedonale suo Rio Tassarò;

ACCERTATO: che i terreni interessati ricadono in area ZSC – Rio Tassarò – IT4030022 per il quale è richiesta la Valutazione di incidenza da approvare da parte dello stesso Ente richiedente;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 210 parte seconda in data 06/07/2022 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;
- che con Determinazione N. 534 del 22/01/2018 del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna è stata approvata la Valutazione di incidenza delle attività previste nel documento denominato “Interventi e attività di modesta entità” ai sensi della direttiva 92/43/CEE, nei confronti dei siti delle Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) presenti nel territorio regionale “[...] in quanto gli interventi e le attività indicati nell’allegato A) non costituiscono una minaccia, non possono determinare incidenze negative significative e, quindi, sono da considerarsi compatibili con la presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nei siti Natura 2000; di conseguenza per la loro realizzazione non sarà necessario attivare ulteriori procedure di valutazione di incidenza [...]”;
- che tra gli interventi previsti dal succitato allegato A) alla Determinazione N. 534 del 22/01/2018 del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna, rientrano anche la “[...] Messa in opera e manutenzione di segnaletica stradale e pubblicitaria [...]” e la “[...] Manutenzione dei sentieri [...]”;
- che pertanto l’intervento proposto rientra tra quelli che non necessitano dell’attivazione di ulteriori procedure di valutazione di incidenza;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2022/114326 in data 11/07/2022, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali dell'**Ente di gestione per i parchi e la biodiversità emilia centrale** concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;
- che l'Ente concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, all'**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE** C.F.: 94164020367 l'occupazione di **aree non censite**, di pertinenza demaniale del **Rio Tassaro** nel territorio del Comune di **Vetto (RE)** in località Crovara, **antistanti** i mappali identificati al NCT del Comune di Vetto, al Fg. 7 Mapp. 168 e al Fg. 8 Mapp. 50 e 249, ad uso guado pedonale suo Rio Tassaro;
- a) di stabilire che a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2033**;
- b) di stabilire che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità emilia centrale concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;
- c) di stabilire che l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità emilia centrale è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
- d) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- e) di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro

60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione aree del demanio idrico del **Rio Tassaro**, in territorio del Comune di **Vetto (RE)** in località Crovara, ad uso guado pedonale suo Rio Tassaro, a favore del dell'**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto le aree non censite **di pertinenza demaniale del Rio Tassaro**, nel Comune di **Vetto (RE)**, antistanti i mappali identificati al NCT del Comune di Vetto, al Fg. 7 Mapp. 168 e al Fg. 8 Mapp. 50 e 249;

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per consentire la costruzione di un guado pedonale utilizzando massi di arenaria posti in trincea sul greto senza modificare la sezione del corpo idrico;

1.3 L'intervento prevede la posa dei massi in modo da sopraelevarsi di pochi centimetri rispetto alla quota usuale di scorrimento delle acque. Alle due estremità del guado, a circa due metri dal greto, vengono posizionati cartelli di formato A2 sorretti da pali di acciaio annegati nel cls, recanti una scritta che vieta di utilizzare il guado in caso di piena;

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.16 comma 6, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2033**;

2.2 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Al concessionario, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità emilia centrale a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;

3.2. L'Ente concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

3.3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area affluenti Po che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, cedimenti, alluvioni o altre cause naturali.
2. il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua coinvolto in dipendenza della autorizzazione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti all'attuale richiedente.

In particolare:

- il richiedente dovrà mantenere in buone condizioni il guado e l'area privi di qualsiasi accumulo di materiale, la vegetazione esistente deve essere mantenuta in modo tale da non ostacolare il buon regime idraulico del torrente Tassaro e delle aree concesse appartenenti al Pubblico Demanio dello Stato.
- Lungo la viabilità d'accesso al guado dovranno essere posizionati idonei cartelli monitori di tipo unificato e polilingue segnalanti, a cura ed oneri del proponente, i pericoli anche per piene improvvise, e il divieto di utilizzo del guado in caso di piena;
- E' a totale carico del richiedente la gestione del guado, ivi compresa la responsabilità del passaggio pedonale e il monitoraggio del corso d'acqua. Il Richiedente dovrà provvedere alla gestione del guado in caso di piena in modo da garantire la tutela della pubblica e privata incolumità derivante dalla presenza e dall'esercizio del guado;
- l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
- Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori e della concessione in oggetto, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- L'uso dell'area concessa non può essere modificato se non a seguito di regolare autorizzazione ottenuta preventivamente dall'Agenzia scrivente;
- **Il nulla osta idraulico è rilasciato nell'ambito del procedimento per la concessione che interessa le aree di competenza di questa Agenzia**, con il seguente uso: per realizzazione di un guado pedonale in alveo del torrente Tassaro-salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, Enti e privati coinvolti dalla suddetta richiesta di occupazione;
- il proponente dovrà eseguire i lavori durante i periodi estivi e siccitosi che consentono di intervenire in sicurezza senza pericolo alcuno per i lavoratori;
- il richiedente, al fine di poter occupare le aree in sicurezza, dovrà consultare, durante i lavori in progetto e quotidianamente, tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>
- il Richiedente si impegna a rimuovere il guado ed i relativi manufatti al termine della concessione così come in caso di rinuncia ed a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo espressa richiesta dell'Agenzia o che, per motivi di servizio o di pubblica incolumità, potrà disporre il mantenimento,

senza spese per il Richiedente e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti;

- Il Richiedente dovrà prendere, in via preventiva, gli opportuni accordi con gli Enti preposti alla ittiologia ed all'inquinamento delle acque;
- E' vietato interrompere il deflusso del corso d'acqua.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5

Obblighi e condizioni generali

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la subconcessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

- 6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:
- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - d) la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario
(ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.